

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 162 del 13.10.2020

COPIA

Oggetto: Resistenza e costituzione nel giudizio di Cassazione avverso Sentenza Corte di Appello Civile di Cagliari n. 974/2019 promossa da avv. Giuseppe Di Cuonzo in ambito di causa per responsabilità professionale.

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di ottobre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 17:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	Р
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	Р
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	Р
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	Р
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	Α
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	Р
ARGIOLAS ANTONIO	ASSESSORE	Р

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- durante gli anni 2004/2005 il Comune di Sestu svolgeva attività di accertamento ICI per le annualità di imposta 1999/2000/2001 servendosi della Società Ipe Spa (confluita in Tributi Italia Spa con decorrenza dal 01 gennaio 2009), già concessionaria del servizio Icp, ddppaa e Tosap;
- fra le altre condizioni concernenti il servizio, il Contratto repertorio numero 194/2003, ai sensi dell'articolo numero 5, prevedeva che la società appaltatrice garantisse l'assistenza in giudizio nel contenzioso eventualmente instaurato avverso gli atti emessi durante l'attività di controllo attraverso la nomina di un legale di propria fiducia, cui il Sindaco rilasciava procura per la rappresentanza processuale davanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;
- nel corso della menzionata attività accertativa sorgevano dei contenziosi promossi dal contribuente Commerciale Orrù S.p.a davanti alla Commissione Provinciale e Regionale di Cagliari, nei quali l'Ente veniva rappresentato dall'avvocato Giuseppe Dicuonzo, del foro di Foggia, in qualità di legale di fiducia dell'Ipe S.p.a.;
- a fronte di inadempimenti contrattuali da parte dell'avvocato Giuseppe Dicuonzo, concernenti la corretta gestione dei contenziosi, il Comune di Sestu, giusta deliberazione di Giunta comunale numero 281 del 22 dicembre 2009, conferiva incarico di patrocinio legale a favore dell'avvocato Antonio Enna, con studio in Cagliari, via Dante numero 32, al fine di instaurare una causa civile, davanti al Tribunale Ordinario di Cagliari, per responsabilità professionale, nei riguardi del medesimo;

Dato atto che la causa:

- in primo grado si è definita con Sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari numero 1560 del 18 maggio 2017, la quale, in totale accoglimento delle eccezioni dell'Ente, ha condannato l'avvocato Giuseppe Dicuonzo:
 - al risarcimento danni a favore dell'Ente, per responsabilità professionale, quantificati in euro 202.784,87, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo;
 - 2) alla refusione delle spese di giudizio a favore dell'Ente, per l'importo di euro 13.430,00 oltre accessori di Legge, per un totale di euro 19.595,98;
- in secondo grado, a seguito di interposizione di appello da parte della controparte e di resistenza nel giudizio dell'Ente - sempre mediante patrocinio dell'avvocato Antonio Enna (giusta determinazione di incarico numero 1193 del 25 settembre 2017) - si è conclusa vittoriosamente con Sentenza della Corte di Appello di Cagliari numero 974 del 9 dicembre 2019, recante le seguenti conclusioni:
 - rigetto dell'appello promosso dal professionista, con conseguente conferma della Sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari numero 1560 del 18 maggio 2017;
 - 2) condanna dell'appellante alla refusione delle spese processuali, quantificate in euro 9.515,00, oltre imposte di legge e spese generali;

Dato atto che il legale del Comune, giusta comunicazione e_mail del 15 settembre 2020 ha trasmesso ricorso davanti alla Cassazione per motivi di legittimità proposto dall'avvocato Giuseppe Dicuonzo, difeso e rappresentato dall'avvocato Pietro Di Benedetto, con studio in Roma Via Cicerone 28, avverso la suindicata sentenza di appello;

Vista la Relazione dell'Ufficio Contenzioso del 12 ottobre 2020 nella quale vengono riassunti i termini sostanziali e processuali della vicenda;

Ritenuto che, al fine di tutelare pienamente i risultati raggiunti, fino ad oggi, nell'ambito della lite, si ponga opportuna e necessaria la costituzione e la resistenza anche nel giudizio davanti all'adita Corte di Cassazione;

Visto il Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, approvato con Deliberazione di Giunta comunale numero 152 del 2012, ed in particolare, l'articolo 5, lettera d) "casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto";

Precisato che l'Ufficio Contenzioso:

 in applicazione del sopraccitato Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, tenendo conto della lite e del valore della causa, ritiene congrua la somma preventivata dal legale con propria comunicazione e_mail dell'8 ottobre 2020, a finanziamento della propria attività in grado di Cassazione, quantificata in euro 6.000,00, oltre accessori di legge (Cpa e Iva), per un totale lordo di euro 7.612,80;

Precisato che l'importo di cui sopra:

- è stato parametrato sulla scorta dei valori minimi tabellari stabiliti, per il valore della causa in esame, pari a euro 203.000,00, dal Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, aggiornati con Decreto numero 37 dell'8 marzo 2018;
- risulta in armonia dell'articolo 7, comma 2, del Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, il quale prescrive che: "In via eccezionale, per le controversie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero che assumono elevata rilevanza economica e complessità, il compenso viene stabilito previa pattuizione con il professionista";

Precisato che l'individuazione del predetto compenso viene attuata altresì in considerazione di quanto disposto dall'art. 8 del Disciplinare medesimo, in base al quale, nel caso in cui la controversia si sia definita o si definisca con esito favorevole e con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune in misura maggiore rispetto alla spesa stanziata per l'incarico legale, l'Ente, fatti salvi i propri diritti, riconoscerà al proprio avvocato ogni maggior somma che dovesse essere concretamente recuperata dalla controparte soccombente, anche a seguito della instaurazione del procedimento esecutivo delle somme;

Considerato altresì che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa massima, comprensiva degli accessori di Legge, a finanziamento della intera prestazione professionale, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate e anticipate in nome e per conto dell'Ente, fatto salvo il verificarsi di eventi sostanziali ovvero processuali non preventivabili al momento del conferimento dell'incarico, i quali rendano necessaria l'integrazione del relativo impegno in bilancio e fatta salva al contrario una rimodulazione del compenso in diminuzione in ragione dell'effettivo

andamento della causa, sotto il profilo sostanziale o processuale, previa valutazione dell'Ufficio;

Precisato altresì che, in tali ultime ipotesi, l'impegno integrativo sarà assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso, senza necessità di sottoporre previamente la questione all'attenzione della Giunta Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 5 del 27 gennaio 2020, che approva il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 118 del 2011;

Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011, e successive modificazioni e integrazioni;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

- 1. Di resistere e di costituirsi nel giudizio di Cassazione promosso dall'avvocato Giuseppe Dicuonzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Di Benedetto, con studio in Roma Via Cicerone 28, avverso la Sentenza della Corte di Appello Civile di Cagliari numero 974 depositata il 9 dicembre 2019;
- 2. Di incaricare il Responsabile del Servizio Contenzioso affinché provveda a formalizzare l'incarico al professionista di rappresentare e difendere il Comune di Sestu nella conseguente e necessaria attività di patrocinio;
- 3. Di autorizzare il Sindaco al rilascio di procura a favore del legale incaricato;
- 4. Di prenotare a favore di tale professionista la spesa di euro 7.612,80 al Titolo 01 missione 01 programma 11 Capitolo 516 "Spese per liti arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali", Bilancio pluriennale 2020-2022, anno 2020;
- 5. Di considerare tale importo quale spesa massima dovuta al professionista per l'espletamento dell'attività professionale sopraccitate, fatti salvi:
 - il rimborso delle spese "vive" di Legge documentate e anticipate in nome e per conto dell'Ente;
 - il verificarsi di eventi ulteriori imprevisti e non preventivabili, sostanziali e/o processuali, i quali rendano necessaria l'integrazione del relativo impegno in bilancio, previa valutazione dell'Ufficio;
 - l'applicazione dell'articolo 8 del "Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali", richiamato in premessa;
- 6. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 13/10/2020

IL RESPONSABILE F.TO PIERLUIGI DEIANA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 13/10/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.TO MARIA PAOLA SECCI LA VICESEGRETARIA COMUNALE F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/10/2020 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **14/10/2020** al **29/10/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lqs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 14/10/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 29/10/2020

LA VICESEGRETARIO COMUNALE F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.10.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO